

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCO DI VILLA COZZA**

### **Art.1 - Finalità**

1. Con il presente Regolamento l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona IRCR di Macerata (di seguito IRCR) intende garantire e promuovere la funzione sociale e ricreativa del parco di Villa Cozza bene comune della cittadinanza. Il contenuto disciplinare del Regolamento è inoltre finalizzato alla tutela della vita della vegetazione all'interno dello stesso.

### **Art.2 - Uso degli spazi verdi**

1. Gli spazi a verde sono riservati al gioco, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

2. Le attività consentite all'interno del parco, purché non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, tenendo conto delle specifiche funzioni di eventuali aree riservate agli ospiti dell'IRCR, sono:

a) sosta di persone e riposo;

b) mobilità pedonale;

c) mobilità ciclabile con mezzi non motorizzati, come biciclette, tricicli, monopattini etc., esclusivamente usati dai bambini di età inferiore ai sei anni;

d) gioco libero di tipo leggero (si intende quello praticato da bambini di età inferiore a 12 anni);

3. Non sono consentiti gli esercizi e i giochi, al di fuori di eventuali appositi spazi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, etc., che possono disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alle piante, alle infrastrutture, agli immobili inseriti nel parco.

4. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini, non possono essere utilizzate da adulti in modo da arrecare danno alle strutture stesse.

5. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.

### **Art. 3 - Animali**

1. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi del parco con deiezioni o altro e, in ogni caso, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo sporcato dagli escrementi degli animali loro affidati.

2. I proprietari o le persone incaricate della custodia sono anche tenuti a tenere i cani al guinzaglio e, ove previsto, con museruola e comunque nel rispetto delle norme regolamentari in materia e a condurli in modo non pericoloso.

5. Nelle aree attrezzate destinate al gioco ed alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei 10 anni è vietato l'accesso ai cani.

### **Art.4 - Divieti**

1. Nel parco è vietato:

- a) ogni comportamento che determini danni all'ambiente e danneggi la vegetazione;
- b) accedere al di fuori degli orari consentiti;
- c) circolare e sostare con veicoli a motore;
- d) raccogliere fiori, frutti, funghi e prodotti del bosco e del sottobosco, asportare terra,
- e) rimuovere, danneggiare i nidi e le tane, catturare e molestare eventuali animali selvatici, esercitare qualsiasi forma di attività venatoria;
- f) affiggere o appendere volantini, manifesti, cartelli segnaletici o strutture di qualsiasi genere su alberi ed arbusti;
- g) danneggiare o imbrattare la segnaletica, i giochi e gli elementi di arredo;
- h) sostare per pic-nic senza preventiva autorizzazione dell'IRCR;
- i) gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- j) scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza;
- k) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualunque tipo;
- l) introdurre nuovi animali;
- m) abbandonare animali domestici;
- n) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi o brace;

- o) soddisfare le esigenze fisiologiche;
- p) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- q) svolgere le attività consentite con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme in materia;
- r) posizionare strutture fisse o mobili, senza autorizzazione dell'IRCR;
- s) effettuare attività di vendita di qualunque genere e natura.
- t) effettuare qualsiasi attività o manifestazione a pagamento,

### **Art. 5 - Attività ed interventi sottoposti a preventiva autorizzazione**

1. Conformemente ed al di fuori di quanto disposto nei precedenti articoli , ogni attività e ogni intervento all'interno dei parchi è subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione. In particolare, sono assoggettati a preventiva autorizzazione le occupazioni temporanee degli spazi per l'installazione di strutture anche mobili e provvisorie o per l'effettuazione di feste, banchetti, manifestazioni e simili.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza del buon padre di famiglia al fine di prevenire danni all'ambiente e l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

2. Chiunque si renda responsabile di inadempienze non potrà ottenere il rilascio di successive analoghe autorizzazioni

### **Art. 6 -Richieste di autorizzazione**

1. Chiunque intenda effettuare feste, banchetti e manifestazioni simili presso le strutture coperte o scoperte, o in qualunque spazio situato all'interno del parco deve presentare apposita domanda in carta semplice, su modello in possesso degli Uffici dell'IRCR (che deve prevedere la consegna di copia del presente regolamento, la dichiarazione di averne preso visione e di accettazione del suo contenuto, e infine, la sottoscrizione aggiuntiva di assunzione delle responsabilità e degli impegni di cui al successivo articolo 8)

Per l'utilizzo di detti spazi e strutture è dovuta all'IRCR una somma a titolo di rimborso spese per gli oneri di manutenzione del parco, pari ad euro 30,00 (trenta euro/00) per ciascun evento.

L'autorizzazione sarà rilasciata ad insindacabile giudizio dell'IRCR, previo versamento di detto importo alla Cassa del Settore Economato prima dell'evento stesso.

2. Le manifestazioni e le feste che richiedano l'impiego di strutture quali tende, palchi e simili, possono essere effettuate, previo rilascio di specifica autorizzazione, da valutare caso per caso ad insindacabile giudizio dell'IRCR, previo versamento della somma di euro 50,00 (cinquanta euro/00) per ciascuna manifestazione della durata di un giorno, con la stessa procedura ed allo stesso titolo di cui al comma precedente. Per eventi ripetitivi superiori ai cinque giorni, previo rilascio di specifica autorizzazione, da valutare caso per caso ad insindacabile giudizio dell'IRCR, si dovrà effettuare il versamento della somma di euro 70,00 (settanta euro/00)
3. Le strutture di cui al comma precedente devono essere rimosse entro le ore 12:00 del giorno successivo il termine della manifestazione.
4. L'IRCR si riserva di valutare caso per caso l'eventuale esenzione dal versamento del rimborso spese per eventi che abbiano particolari contenuti e funzione di valore sociale, in relazione ai compiti istituzionali dell'Azienda stessa.
5. Le disposizioni del presente articolo 6 valgono anche per il gestore del bar interno dell'IRCR.

#### **Art. 7 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio**

2. Qualsiasi violazione delle disposizioni del presente Regolamento che provochi danni al parco sarà perseguita mediante:
  - a) denuncia dell'autore della violazione alle competenti autorità per danni provocati a beni di proprietà privata altrui;
  - b) riduzione in pristino a carico dell'autore del danno, secondo le procedure previste dal successivo art. 8.

#### **Art. 8 - Procedimento di riduzione in pristino**

1. L'onere per la riduzione in pristino del verde, della vegetazione e delle alberature manomesse è posto a carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato il relativo costo, oltre che il valore delle alberature eventualmente non recuperabili a causa del danno subito, calcolato sulla base di apposite perizie commissionate ad istituzioni pubbliche o private che operano nel settore.
2. Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi previsti, la riduzione in pristino del

verde manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata direttamente dall'IRCR che addosserà i relativi costi all'autore del danno per il conseguente rimborso, fatto salvo ed impregiudicato quanto previsto dal precedente articolo 7, lett. a).

### **Art. 9 - Vigilanza sull'applicazione dei Regolamentoo**

1. L'IRCR si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza volontaria o privata giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative vigenti in materia, per la vigilanza sull'applicazione dei presente Regolamentoo.

Macerata li 11/09/2013

F.to  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Ivo Schiaffi

F.to  
IL PRESIDENTE  
Dr. Giuliano Centioni

Regolamento approvato dal CDA IRCR con delibera n. 41 del 11/09/2013